

IL CAN. 752 E L'AD TUENDAM FIDEM: QUESTIONI CIRCA LA RETTA INTERPRETAZIONE

Il c. 752, assieme ad altri canoni, è un canone dogmatico. Il valore che il Legislatore gli ha assegnato è quello di descrivere l'assenso dovuto alle verità proclamate infallibilmente e a quelle insegnate dal magistero ordinario non infallibile.

Se uno avvicina la comune letteratura canonistica sul c. 752, si rende conto che la posizione condivisa ritiene che quel canone non contenga alcun riferimento all'assenso dovuto alle verità concernenti il contenuto dell'oggetto secondario e come tali infallibilmente proclamate.

Con questo studio mi propongo far notare, proprio a partire dalla ambigua costruzione sintattica e dall'accezione data alle rispettive locuzioni "*fidei obsequium*" e "*intellectus et voluntatis obsequium*", che il summenzionato canone può contenere in sé il riferimento all'assenso dovuto alle verità concernenti il contenuto dell'oggetto secondario e come tali proclamate infallibilmente dal magistero; in tal senso mostrerò che la terminologia usata dal canone può avere triplice interpretazione. Il nostro studio contemplerà inoltre anche il confronto con la posizione comune dei canonisti e con la terminologia usata da *Lumen gentium* (=LG) 25.

Da quanto appena affermato emerge da una parte che il canone in sé è stato redatto in maniera non del tutto precisa e dall'altra, come si vedrà, che la promulgazione dell'*Ad Tuendam Fidem* risolve ogni questione da noi sollevata. Questo a nostro avviso evidenzia un ulteriore pregio dell'intervento pontificio. A conclusione del nostro studio proponiamo una nuova redazione del c. 752, che tenga conto dell'intervento pontificio.

1. *L'obsequium fidei e intellectus et voluntatis obsequium* nella scuola teologica e canonica prima del Vaticano II

La scuola teologica distingue l'assenso da aversi circa le verità definite *de fide divina*¹, quello da aversi circa le verità ritenute *de fide ecclesiastica*² e quello da aversi circa quelle verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile della Chiesa.

Su questo punto notiamo che le scuole teologiche si differenziano lievemente fra di loro. Van Noort e Pesch propongono una triplice distinzione: a) *fidei*

¹ Sono quelle verità appartenenti all'oggetto primario e costituiscono il *dogma* della fede.

² Sono quelle verità che appartengono all'oggetto secondario della fede, e possono essere insegnate infallibilmente dal magistero della Chiesa. In questo caso non possiamo parlare di dogma, ma di una verità da *tenersi in maniera definitiva*. Chi negasse questo genere di verità non sarebbe eretico formalmente, ma comunque in grave errore. Per un inquadramento globale cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Nota doctrinalis Professionis Fidei Formulam extremam enucleans», AAS 90 (1998) 544-551.

assensus, per le verità da tenersi *de fide divina et catholica*; b) *assensus theologicus*, per le verità da tenersi *de fide ecclesiastica*; c) *assensus religiosus*, per tutte le altre verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile³. Il Billot, invece, utilizza una duplice partizione: a) *fidei assensus*, per le verità da tenersi *de fide divina et catholica*; b) *religiosum obsequium* sia per le verità da tenersi *de fide ecclesiastica* sia per quelle insegnate dal magistero ordinario non infallibile della Chiesa⁴.

Queste istanze vengono recepite dai commentatori del Codice Piano-Benedettino in riferimento ai cc. 1323 e 1324, che trattano l'argomento sotto il profilo canonico⁵. Gli autori sono concordi nel di-

³ Cf. G. VAN NOORT, *Tractatus de Fide Divina*, Amstelodamae 1920, 172-184; C. PESCH, *De Ecclesia*, Friburgi 1924, 381.393.

⁴ Cf. L. BILLOT, *Tractatus De Ecclesia Christi*, I, Romae 1927, 429.

⁵ Per facilitare la comprensione del discorso riteniamo opportuno riportare il testo dei canoni. Il c. 1323 parla delle verità da tenersi *de fide divina*: «§1. Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tanquam divinitus revelata credenda proponuntur. §2. Sollemne huiusmodi iudicium pronuntiare proprium est tum Oecumenici Concilii tum Romani Pontificis ex cathedra loquentis. §3. Declarata seu definita dogmaticae res nulla intelligitur, nisi id manifeste constiterit». Il c. 1324 tratta sia delle verità da tenersi *de fide ecclesiastica* sia di quelle insegnate dal magistero ordinario non infallibile: «Satis non est haereticam pravitatem devitare sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt; quare omnes debent etiam constitutiones et decreta servare quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptae et pro-

stinguere due tipi di assenso: *fidei assensus* e *religiosus obsequium*. Il primo riguarda le verità contenute direttamente nel *Depositum fidei*, mentre il secondo quelle contenute *indirettamente*. In questo senso sembra operarsi una vera e propria scelta terminologica, che nei canonisti risulta pressoché univoca, non invece differenziata, come si riscontra nelle scuole teologiche come sopra.

Strettamente correlata alla questione si pone l'interpretazione del c. 1324. Gli autori principali da noi studiati⁶ sono unanimi nel ritenere che il canone parlava, oltre che dell'*obsequium* al magistero ordinario non infallibile, anche dell'assenso da darsi alle verità appartenenti all'oggetto secondario infallibilmente insegnate. In questa linea entra pienamente il commentario del Wernz-Vidal, il quale osserva che il c. 1324 di per sé farebbe differenza fra il magistero ordinario non infallibile ed il magistero infallibile che insegna tali verità inerenti l'oggetto secondario. In tal senso ad una verità appartenente all'oggetto secondario, sia che venga insegnata *infallibilmente* sia

hibitae sunt». Per uno studio puntuale dei canoni rimandiamo al nostro libro D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. Ad Tuendam Fidem: il canone 750 visto attraverso i Concili Vaticani*, Roma 2001, 232-246; 251-261.

⁶ La questione è stata da noi affrontata in D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 5), 251-267. In quella sede consultammo quasi tutti gli autori, perciò l'analisi ci pare abbastanza completa. Gli autori citati a piè di pagina sono quelli che hanno trattato direttamente l'argomento; altri sono nominati nella bibliografia generale. Si deve rilevare che nessuno di loro ha negato che il c. trattasse delle verità attinenti all'oggetto secondario infallibilmente proclamate.

mediante magistero ordinario non infallibile, è dovuto un *religiosus assensus*⁷.

Il commentario del Vermeersch-Creusen circa questo canone insegna che in esso si parla di *oboedientiae religiosae officium*, cioè quale tipo di assenso è dovuto alle verità appartenenti all'oggetto secondario insegnate infallibilmente⁸. Tale assenso, dovuto all'autorità del magistero infallibile della Chiesa, si deve estendere anche a tutti i *decreti dottrinali* che non sono emanati dall'autorità infallibile, cioè dal magistero ordinario non infallibile. Come si nota facilmente, viene postulato il medesimo assenso tanto al magistero infallibile, circa l'oggetto secondario, quanto a quello ordinario non infallibile. Questo tipo di assenso viene detto *oboedientiae religiosae officium*, e risulta, come abbiamo visto, identificato con *religiosus obsequium*, definito come obbedienza interna⁹.

⁷ «Iam vero praeter veritates revelatas [...] adsunt veritate theologicae, quas magisterium Ecclesiae authentice docet. Huiusmodi magisterium authenticum auctoritativum ius et officium habet doctrinam de fide vel moribus ita praedicandi, ut subditi teneantur eam recipere eique religiosum assensum praestare. Quare can. 1324 edicatur: [...]», cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Jus Canonicum*, Romae 1923, IV/2, 9.

⁸ «Oboedientiae religiosae officium canone 1324 memoratur. Infallibilitas enim Ecclesiae se extendit ad veritates quae, quamvis deposito fidei non contineantur, ita tamen sunt connexae cum veritatibus revelatis ut hae sine illis tutae non forent». Cf. A. VERMEERCH – J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatorum*, Bruxellis 1936⁵, I, 458.

⁹ «Quamvis vera non revelata divina fide credi nequeant, virtus tamen fidei divinae *oboedientiam* etiam *internam* huiusmodi definitiones reddit necessariam. *Motivum assensus est*

In conclusione possiamo affermare che il c. 1324, anche se direttamente non menzionava l'*assensus debitus*, tuttavia veniva interpretato dai commentatori come il canone riferentesi all'assenso dovuto sia al magistero infallibile che non infallibile. Inoltre, circoscrivendo l'analisi al magistero infallibile, si poneva la distinzione fra *fidei assensus* per le verità insegnate infallibilmente dal magistero della Chiesa ed attinenti l'oggetto primario della fede, e *religiosus obsequium* per quelle verità insegnate sia infallibilmente dal magistero della Chiesa inerenti l'oggetto secondario, sia dal magistero ordinario non infallibile.

Avendo chiara questa distinzione si potranno interpretare meglio le locuzioni di cui al c. 752, anche se prima si dovrà tenere presente il magistero di LG 25, che sembra mutare il lessico appena studiato, estendendo l'accezione di *fidei assensus*. Questo è quanto studieremo nel prossimo paragrafo.

2. *L'obsequium fidei et intellectus et voluntatis nel n. 25 della Lumen gentium*

Su questo preciso e delicato punto il Concilio Vaticano II ha dato un determinato magistero in LG 25. Per un'adeguata interpretazione del testo promulgato, proponiamo il confronto fra due schemi preparatori, laddove si parla dell'esercizio della collegialità episcopale nella sua piena espressione solenne.

auctoritas infallibilis, a Deo constituta, cui omnes subiecti sumus». Il corsivo è nostro. Cf. A. VERMEERCH – J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici* (cf. nt. 8), I, 458.

Si noti che nel primo schema si parla in maniera generica di *sincerus animus*, mentre nel secondo di *fidei obsequium*.

Schema 1962

Quod adhuc manifestius habetur, quando in Concilio Oecumenico adunati, una cum Romano Pontifice, sunt pro universa Ecclesia fidei et morum doctores et iudices, quorum definitiones ab omnibus sincero animo accipi debent.

Schema 1963

Quod adhuc manifestius habetur, quando in Concilio Oecumenico adunati pro universa Ecclesia fidei et morum doctores et iudices, quorum definitionibus fidei obsequio est adhaerendum (K).

I padri conciliari addivennero al cambiamento del testo nel 1963, poi promulgato tale, perché «*melius urgeatur adhaesio definitionibus Concilii debita*». Infatti, l'*obsequium fidei* è tale che

ut sinceram animi adhaesionem superet, quippe quae, ubi de definitionibus agitur, obsequium fidei penitus attingat: quod quidem fidei obsequium gradus diversos admittit iuxta maiorem vel minorem relationem veritatis definitae cum divina Revelatione.

Perciò si giunge alla conclusione: «*Ad hunc disparem adhaesionis gradum, adhibetur formula generica "fidei obsequio", non autem: "fidei divinae obsequio"*»¹⁰.

¹⁰ Le citazioni appena fatte sono prese da commento della Commissione teologica in riferimento alla lettera (K) nella relazione al n. 25, in *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi* (=AS) III/I, Roma 1972, 251.

Queste osservazioni sono di capitale importanza perché testimoniano una scelta ben precisa del Concilio nell'utilizzo di una certa terminologia nel descrivere l'adesione alle verità insegnate infallibilmente.

Si rileva nel testo del 1962 l'insufficienza di fondo dell'espressione *sincero animo* per descrivere l'adesione ad una verità definita. Si noti che un'espressione molto simile viene impiegata nello schema per descrivere il grado d'adesione alle verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile dei vescovi¹¹. La scelta della nuova espressione ha voluto essere la più generica possibile, *fidei obsequio*.

Rigettando la formula *fidei divinae obsequio*, inerente solamente l'oggetto primario, s'è voluto comprendere intenzionalmente anche l'oggetto secondario. La Commissione teologica ha infatti sopra osservato: «*Quod quidem fidei obsequium gradus diversos admittit iuxta maiorem vel minorem relationem veritatis definitae cum divina Revelatione*».

Di per sé si deve rilevare che il Concilio ha voluto distaccarsi dal lessico tradizionale per descrivere questo grado d'*assenso*. Si deve altresì notare che *obsequium* assume l'accezione d'*assensus*. Questo fatto è confermato considerando il testo di LG 25 in maniera unitaria, anche sotto il profilo lessicale, laddove si parla d'*assensus Ecclesiae*: «*Istis autem definitionibus assensus Ecclesiae num-*

¹¹ «Episcopi in communionem cum Romano Pontifice docentes ab omnibus tamquam divinae et catholicae veritates venerandi sunt fideles autem in sui Episcopi sententiam de huiusmodi rebus nomine Christi prolatam concurrere, eique religioso animi obsequio ut chordae citharae debent». Cf. LG 25.

quam deesse potest propter actionem eiusdem Spiritus Sancti»¹².

Dobbiamo sottolineare che l'intercambiabilità fra *obsequium* ed *assensus* di per sé non è nuova, ma già presente nel lessico teologico. La novità di fondo rimane l'impiego di *fidei obsequium* anche per le verità attinenti l'oggetto secondario¹³.

In questo modo s'è voluto distinguere nettamente fra assenso dovuto al magistero ordinario non infallibile ed assenso dovuto al magistero infallibile rispetto ad una verità appartenente all'oggetto secondario. La distinzione è netta e precisa; in questo senso si comprende meglio perché, durante la discussione degli schemi, si sia spostata la parte inerente al magistero ordinario non infallibile del Romano Pontefice per trattarla assieme a quella dei vescovi: non si voleva generare confusione fra *religiosum intellectus et voluntatis obsequium* (da intendersi riferito solamente al magistero ordinario non infallibile) e *fidei obsequium* (da intendersi riferito alle definizioni attinenti sia l'oggetto primario sia secondario).

Si deve asserire che all'interno dell'espressione *fidei obsequium* si deve distinguere l'assenso dovuto ad una verità definita come dogma: in questo caso l'assenso debito è *fidei divinae obsequium*, per distinguersi da quello dovuto all'oggetto secondario. In questo senso va anche tenuto presente il riferimento ai cc. 1322-1323 nella nota 41 del testo promulgato.

¹² Cf. LG 25.

¹³ In un nostro studio più ampio abbiamo avuto modo di avvicinare moltissimi manuali di teologia, ma non abbiamo riscontrato tale nomenclatura. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 5), 171-203.

Dobbiamo concludere che desta una certa meraviglia l'utilizzo della parola *obsequium* riferito al magistero infallibile, per la sua debolezza semantica rispetto ad *assensus*.

A questo punto della nostra analisi abbiamo messo già tutti i tasselli che ci permetteranno di interpretare le locuzioni del c. 752. In tal modo risultano già palesi almeno due linee interpretative, quella legata alla scuola del preconcilio e quella legata al lessico di LG 25. Prima di scendere all'interpretazione diretta del canone, è necessario addentrarsi nello studio redazionale dello stesso, onde avere chiara la sua ambigua costruzione sintattica. In tal senso si constaterà che l'interpretazione più comune del canone non tiene conto di un'ambiguità sintattica nata da un'imprecisione teologica.

3. La genesi del c. 752

Come nota introduttiva si tenga presente che la Commissione codificatrice, nella redazione degli attuali cc. 749 e 752, non ha considerato l'oggetto secondario come parte del contenuto dell'estensione dell'infallibilità della Chiesa¹⁴. Tale lacuna fu risolta

¹⁴ A titolo esemplificativo riporto il contenuto del c. 749 dello *Schema Novissimum*, laddove risulta palese l'errore, che restringe l'infallibilità della Chiesa solamente a "uti divinitus revelatam": «§1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium christifidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide confirmare, doctrinam de fide vel de moribus *uti divinitus revelatam, credendam* definitivo actu proclamat. §2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium Episcoporum quando magister-

solamente in sede di revisione dello schema 1982 assieme al Sommo Pontefice¹⁵.

Tenendo presente l'osservazione testé fatta, riuscirà più facile capire l'ambiguità del costrutto sintattico dell'attuale c. 752.

Il canone in esame si trova per la prima volta come c. 57 nello schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* 1969:

*Non quidem fidei, religiosum tamen voluntatis et intellectus obsequium praestandum est doctrinae quam sive Summus Pontifex, sive Collegium Episcoporum, de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, quin definito actu eamdem proclamare intendant*¹⁶.

rium exercent Episcopi in Concilio Oecumenico coadunati cum, ut fidei et morum doctores, pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus *uti divinitus revelatam* definitive tenendam declarant; aut quando per orbem dispersi, communio-
nis nexum inter se et cum Petri successore servantes, una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum docentes, in unam sententiam tanquam definitive tenendam conveniunt; *quo quidem ultimo in casu de Episcoporum consensione authentica Romani Pontificis declaratione constare debet*. Cf. PCCICR, *Codex Iuris Canonici Schema Novissimum*, Romae 1982.

¹⁵ A tal riguardo si possono vedere le note del consultore Betti (cf. U. BETTI, «Partecipazione alla revisione ultima del Nuovo Codice di Diritto Canonico», in *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, Legislazione, Prassi. X Symposium Canonistico-Romanistico* [24-28 aprile 1995], Roma 1995, 1-19; ID., «Pagine di Diario», *Lateranum* 61 [1995] 299-373), da noi elaborate all'interno dell'*iter* di codificazione. Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 5), 352-373; 386-392.

¹⁶ Cf. PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalisi cum Relatione (sub secreto)*, Romae 1969, 33.

Possiamo notare nel canone un impiego particolare di *fidei obsequium* per indicare l'adesione all'esercizio del magistero infallibile e *voluntatis et intellectus obsequium* per indicare l'adesione all'esercizio del magistero ordinario non infallibile. Dai verbali della commissione, infatti, emerge che non si considerò l'oggetto secondario della fede come appartenente all'oggetto dell'infallibilità della Chiesa.

La costruzione sintattica sembrerebbe volta principalmente ad evidenziare l'assenso dovuto all'esercizio del magistero ordinario non infallibile, e solo indirettamente, attraverso l'espressione negativa "*non quidem fidei [...] obsequium*", si risalirebbe all'assenso dovuto all'esercizio del magistero infallibile. In effetti, dalla lettura dei verbali, appare che si voleva togliere ogni ambiguità, marcando che «*differentiam inter Magisterium infallibile et Magisterium authenticum clare manifestandam esse*»¹⁷. Per raggiungere tal fine, così è riportato nella *Relatio*, i Consultori espunsero dallo schema precedente le seguenti parole che riportiamo in corsivo: «*[...] cum authenticum, licet non infallibile, Magisterium exerceant*»¹⁸.

¹⁷ Cf. «*Relatio*», in PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is (cf. nt. 16), 106. Si noti l'imprecisione in cui cade la stessa *Relatio*, contrapponendo *magisterium infallibile* a *magisterium authenticum*, non tenendo conto che di per sé ogni esercizio di magistero infallibile è autentico. Questo particolare modo di utilizzare l'espressione *authenticum* ci sembra non solo impreciso, ma anche non rispettoso dell'accezione teologica in cui fu assunto in *Lumen gentium* 25. Cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo* (cf. nt. 5), 359-360.

¹⁸ Cf. «*Relatio*», in PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamental*is (cf. nt. 16), 106; il corsivo è nostro.

Il cambiamento apportato al testo non è marginale. La proposizione concessiva espunta, di valore negativo, poteva generare una certa ambiguità nell'intendere l'espressione "*authenticum [...] magisterium*", perché lasciava aperta la possibilità d'interpretarla riferita *anche* all'esercizio del magistero infallibile. La qual cosa, come consterebbe direttamente dalla *mens* codificatrice, fu intenzionalmente evitata, volendo, invece, sottolineare maggiormente una distinzione netta fra l'assenso dovuto all'esercizio del magistero infallibile e quello non infallibile; per infallibile, però, la Commissione intendeva solamente quello che si era pronunciato sulle questioni attinenti l'oggetto primario.

In realtà, se queste erano le intenzioni della Commissione, a noi non sembrano pienamente realizzate nel costruito sintattico, proprio perché consideriamo l'intera estensione dell'infallibilità della Chiesa. Il c. 57 utilizza, infatti, l'espressione "*quin definito actu eamdem proclamare intendant*". Secondo l'uso della grammatica latina la congiunzione *quin* costruita con il congiuntivo, dopo espressioni negative, assumerebbe un valore consecutivo con un significato equivalente all'espressioni italiane "che non" o "senza che". Questa costruzione sintattica, a nostro parere, non eliminerebbe ogni riferimento all'esercizio del magistero infallibile (soprattutto in riferimento al contenuto dell'oggetto secondario), ma sarebbe simile alla precedente: "[...] *cum authenticum*, licet non infallibile, *Magisterium exerçant*".

In definitiva questa seconda parte del canone appena analizzata sembra proiettare quella precedente in una certa ambiguità.

Dopo la promulgazione di LG 25, infatti, sembra va "chiarita" la questione dell'*assensus*, ritenendo

che si dovesse un *obsequium fidei* per le verità proclamate o definite dal magistero infallibile, riferentisi all'oggetto primario e a quello secondario; mentre si richiedeva un *religiosus voluntatis et intellectus obsequium* per le verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile. In questo canone, a causa della presenza del "*quin definito actu eamdem proclamare intendant*" sembrerebbe che le istanze di *Lumen gentium* 25 non siano *codificate*; ma, anzi, pare che si riprenda la precedente distinzione in uso nelle scuole teologiche, assunte poi dai canonisti.

Questa lettura ci sembra possibile per il fatto che, affermando che si deve avere un ossequio della volontà e dell'intelletto all'esercizio del magistero non infallibile, anche se non s'intende proclamare tale verità con atto di magistero infallibile, indirettamente – così com'è il costruito sintattico – si rilancia la possibilità di dover un religioso ossequio della volontà e dell'intelletto anche alle verità infallibilmente insegnate, quando s'intende proclamarle con atto di magistero infallibile.

L'ambiguità sembra suggerita dall'inciso finale, che a nostro avviso non realizza le intenzioni della Commissione di cui sopra. Anzi, a ben vedere, si deve rilevare che la locuzione *magisterium authenticum*, a causa dell'inciso finale, verrebbe ad essere assunto anche nella sua duplice accezione, indicando sia il magistero infallibile e sia quello non infallibile. Su quest'aspetto si deve osservare, inoltre, che la stessa locuzione usata *definito actu*, per il fatto stesso che è stata utilizzata nel precedente c. 56 §1 per descrivere il magistero infallibile *ex cathedra* del Romano Pontefice, in questo canone, per coerenza intrinseca, verrebbe a connotare in ogni modo il magistero infallibile esercitato nel modo solenne, in

quanto esprimendosi sempre con atto definitorio. In questo caso, stando alle parole stesse del canone, si verrebbe a configurare un'ulteriore mancanza, escludendo il magistero ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo¹⁹.

Come si nota le ambiguità cui il canone conduce sembrano molteplici e paiono rafforzate nella costruzione sintattica dello schema successivo, la cui modifica, riteniamo, non ha affatto risolto nulla, ma invece sembra che abbia maggiormente complicato il costruito.

Nello schema 1971, nel c. 58 (precedente 57), si nota una modifica assai importante: il precedente *quin* è mutato con *etsi* [...] *non* ed il *definito actu* con *definitivo actu*. Circa quest'ultimo cambiamento sottolineiamo che risulta congruente con le modifiche apportate al c. 56 §1 circa i soggetti del magistero infallibile. Il testo è stato mutato nel seguente modo:

¹⁹ Si deve notare che il c. 56 §1 utilizza la locuzione *definito actu* riferendosi al magistero *ex cathedra* del Romano Pontefice, mentre il §2a, riferendosi al Concilio ecumenico, utilizza l'espressione *ut tenendam definiunt*. In questi casi possiamo affermare che le due espressioni vengono ad essere sinonimi, perché sempre il magistero solenne si esplica in atti solenni definitivi. Diverso, invece, il caso del magistero ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, che non si esplica mai in un atto definitorio; infatti, il c. 56 §2b utilizza l'espressione «in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt». Traslando queste considerazioni al *definito actu* del c. 57 si può comprendere facilmente come la terminologia impiegata sia imprecisa e di per sé ambigua, escludendo il magistero ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo.

*Non quidem fidei, religiosum tamen voluntatis et intellectus obsequium praestandum est doctrinae quam sive Summus Pontifex, sive Collegium Episcoporum, de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant*²⁰.

Le ragioni dell'introduzione dell'*etsi* [...] non vengono postulate proprio perché fosse chiaro che il *religiosum obsequium* fosse da riferirsi solamente alle verità proclamate dal magistero non infallibile. Infatti:

*Ut distincte affirmetur religiosum voluntatis et intellectus obsequium requiri, quando Summus Pontifex aut Collegium Episcoporum doctrinam de fide vel moribus enuntiant, licet non intendant eam definitivo actu proclamare, mutatur textus canonis, in fine, ita ut sit: «Non quidem [...] cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant»*²¹.

La mutazione, però, non pare eliminare quelle ambiguità presenti nello schema precedente, ma anzi l'utilizzo di una congiunzione di tipo subordinativo concessivo con valore ipotetico negativo *etsi* [...] non sembrerebbe rafforzarle.

A nostro avviso, per scemare tutte le difficoltà di cui sopra, la Commissione codificatrice avrebbe potuto formulare il canone nel modo seguente:

²⁰ La sottolineatura è nostra ed indica i cambiamenti che il testo ha subito. Cf. PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis (reservatum)*, Roma 1971, 38.

²¹ Cf. PCCICR, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus* (cf. nt. 20), 147. Si noti comunque che il cambiamento dal *quin* all'*etsi* [...] non, fu postulato senza intendere alcun riferimento dell'estensione dell'infallibilità della Chiesa anche alle verità concernenti l'oggetto secondario.

Non quidem fidei, religiosum tamen voluntatis et intellectus obsequium praestandum est doctrinae quam sive Summus Pontifex, sive Collegium Episcoporum, de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium ordinarium non infallibile exerceant.

In questa costruzione, seguendo le intenzioni della Commissione, si terrebbe ben distinto il *fidei obsequium* per le verità insegnate dal magistero infallibile ed il *religiosum obsequium* per quelle insegnate dal magistero ordinario non infallibile. Inoltre l'espressione *magisterium ordinarium non infallibile* risulterebbe più precisa dell'utilizzo di *magisterium authenticum*.

4. Tre proposte di interpretazione del c. 752

Nell'analisi redazionale del canone abbiamo osservato che l'intenzione esplicita della Commissione codificatrice era quella di distinguere nettamente l'adesione al magistero infallibile da quello del magistero ordinario non infallibile. In questo senso, dai verbali, risultava palese che la Commissione intendesse il *fidei obsequium* riferito alle verità infallibilmente insegnate concernenti l'oggetto primario ed il *voluntatis et intellectus obsequium* inerente al solo magistero ordinario non infallibile. Tuttavia, per l'esistenza stessa dell'espressione *etsi [...] non* la distinzione postulata dalla Commissione non pare realizzarsi, ma anzi sembra riaprire il problema riportando l'asse interpretativo nella scia della tradizione canonica attestata prima del Concilio. In questo modo, stando il costruito sintattico e il lessico dei teologi, si possono, a nostro avviso, ipotizzare tre linee interpretative dello stesso canone.

La prima ricalca la posizione della Commissione codificatrice, e ritiene il *fidei obsequium* da riferirsi alle verità infallibilmente insegnate attinenti all'oggetto primario ed il *voluntatis et intellectus obsequium* per le verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile, non considerando le verità appartenenti all'oggetto secondario. Questa è poi la posizione comune da noi riscontrata negli autori avvicinati.

La seconda posizione, invece, basandosi sui criteri ermeneutici del c. 17, ritiene fondamentale e legittimo interpretare il canone alla luce della tradizione canonica e della teologia cattolica. Il suo punto di forza risulterebbe il criterio ermeneutico sancito dal Legislatore nella Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Legis*, che, affermando la complementarietà fra il Concilio Vaticano ed il Nuovo Codice, ritiene il Concilio come discriminante e riferimento generale per l'interpretazione della normativa codiciale²². In questo caso si debbono applicare i criteri offerti da *Lumen gentium* 25. In tal modo si viene ad interpretare il *fidei obsequium* riferito in generale al magistero infallibile, concernente tanto l'oggetto primario quanto l'oggetto secondario; per quanto riguarda il *voluntatis et intellectus obsequium* lo si deve intendere riferito al solo magistero ordinario non infallibile. Questa linea ermeneutica, a ben vedere non è nuova nella scuola teologica, come abbiamo visto all'inizio del nostro studio. Tale lettura ha certamente il pregio di tenere presente la teologia del Vaticano II, ma non

²² A tal proposito vedasi anche GIOVANNI PAOLO II, «Il Diritto Canonico inserisce il Concilio nella nostra vita», *Communicationes* 15 (1983) 128.

considera fino in fondo il costrutto sintattico grazie al quale sembra che il canone si apra ad un'altra prospettiva; e questa è la terza linea interpretativa.

Di per sé questa terza lettura è possibile per il tenore stesso del costrutto sintattico del canone. Essa considera il *fidei obsequium* riferito solamente alle verità insegnate infallibilmente ed appartenenti all'oggetto primario, mentre il *voluntatis et intellectus obsequium*, a motivo della presenza dell'espressione *etsi [...] non*, riguarda sia le verità infallibilmente insegnate ed appartenenti all'oggetto secondario sia le verità insegnate dal magistero ordinario non infallibile. Ricordiamo che questa posizione di per sé non sarebbe nuova, ma riprenderebbe la comune posizione dei commentatori del Codice Piano-benedettino.

5. Il c. 752 e l'*Ad Tuendam Fidem*

La nostra analisi, utilizzando i criteri offerti dalla Legge canonica, ha cercato di aprire ogni aspetto ermeneutico del canone. Dobbiamo rilevare che la posizione comune dei canonisti non contempla la possibilità delle ultime due letture da noi proposte e da noi ritenute possibili.

A ben vedere la prima lettura postulerebbe necessariamente l'inserzione di un canone come il 750 §2, perché non legge all'interno del c. 752 alcun riferimento all'assenso da aversi nei confronti delle verità appartenenti all'oggetto secondario e come tali infallibilmente insegnate. Le ultime due, invece, hanno il pregio di leggere nel c. 752, secondo accentuazioni diverse, tale assenso (e quindi non vedono una vera lacuna codiciale), ma certamente esse risultano agli

occhi del commentatore non in maniera immediata, se non attraverso una minuziosa e paziente analisi. In tal senso la promulgazione dell'*Ad Tuendam Fidem* ha senz'altro anche il pregio di aver semplificato tale processo interpretativo.

Per quanto riguarda l'interpretazione del c. 752 sembra che l'aggiunta del §2 al c. 750 abbia sciolto le difficoltà ermeneutiche alle quali il c. 752 poteva andar soggetto, a causa della costruzione sintattica non del tutto chiara, costituita dalla clausola *etsi* [...] *non*. Tuttavia manca attualmente un canone che esprima chiaramente e distintamente i tre tipi di assenso come sono postulati dai tre tipi di comma della *professio Fidei* attualmente in vigore²³ e sanciti dall'*Ad Tuendam Fidem*²⁴.

Si noti che per il tipo di assenso da dare alle verità del secondo comma della *Professio* l'*Ad Tuendam Fidem* non entra direttamente nella questione, a diffe-

²³ I tre commi in oggetto sono i seguenti: «Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur. Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium Episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendunt». Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Iusiurandum fidelitatis», AAS 81 (1989) 105. Circa quest'ultimo comma notiamo la presenza di quell'*etsi non* che sembrerebbe richiamare l'ambiguità di cui tanto abbiamo discusso nelle pagine precedenti, sembrando formulato sulla falsariga del c. 752.

²⁴ JOANNES PAULUS II, «Littera Apostolica *Ad Tuendam Fidem*», AAS 90 (1998) 457-458.

renza della Nota Dottrinale Illustrativa: «*Unusquisque autem fidelis iis veritatibus firmiter et definitive assentiri debet fide de auxilio a Spiritu Sancto Magisterio Ecclesiae praebito necnon doctrina catholica de infallibilitate Magisterii his in rebus innitens*»²⁵. La terminologia dell'assenso *fermo* e *definitivo* fa eco a quella già utilizzata in precedenza nella risposta al *dubium* circa la dottrina della Lettera Apostolica *Ordinatio Sacerdotalis*, ove si parlava di *assensus definitivus*; si leggeva, infatti: «*Haec enim doctrina assensum definitivum exigit, cum in verbo Dei scripto fundata atque in Ecclesiae Traditione inde ab initio constanter servata et applicata, ab ordinario et universali magisterio infallibiliter proposita sit*»²⁶. La dottrina ivi ribadita dal magistero del Romano Pontefice è di per sé infallibile, perché viene ad attestare «il carattere infallibile dell'insegnamento di una dottrina già in possesso della Chiesa» attraverso un atto di magistero del Romano Pontefice non infallibile²⁷.

Stando questi elementi e l'analisi precedente, sembrerebbe quindi che l'*Ad Tuendam Fidem*, in riferimento alle verità infallibilmente insegnate concer-

²⁵ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Nota doctrinalis *Professionis Fidei*» (cf. nt. 2), 546-547.

²⁶ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap. *Ordinatio sacerdotalis* traditam 20.10.1995», *L'Osservatore Romano* del 19 novembre 1995; cf. anche «Sulla Risposta della Congregazione», *ibid.*

²⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Sulla Risposta della Congregazione», *L'Osservatore Romano* del 19 novembre 1995. Cf. la recente giurisprudenza del medesimo Dicastero: ID., *Decretum excommunicationis quarundam mulierum* del 5 agosto 2002, AAS 94 (2002) 584-585; ID., *Decretum quo recursum quarundam excommunicatarum mulierum reicitur* del 21 dicembre 2002, AAS 95 (2003) 271-273.

nenti l'oggetto secondario, utilizzi un lessico diverso da quello precedente; sarà importante indagare in quali termini si caratterizza la diversità. Pertanto, circa la natura dell'*assensus definitivus*, si auspica una riflessione teologica adeguatamente approfondita su questo preciso e delicato punto, che sappia armonizzare soprattutto i tre tipi di terminologia: il *religiosus assensus*, caro alle scuole del preconcilio, l'*obsequium fidei* di LG 25 ed infine l'*assensus definitivus* dell'*Ad Tuendam Fidem*.

De iure condendo, dopo la promulgazione dell'*Ad Tuendam Fidem*, proponiamo una nuova versione del c. 752, che tenga presente la terminologia introdotta:

Non quidem fidei aut definitivi, religiosus tamen voluntatis et intellectus assensus praestandus est doctrinae quam sive Summus Pontifex, sive Collegium Episcoporum, de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium non infallibile exerceant.

In questa formulazione si preferisce l'utilizzo di *assensus* rispetto ad *obsequium* per la debolezza semantica dello stesso, *salva reverentia* per il lessico utilizzato da LG 25. Viene inoltre distinto l'assenso da aversi in riferimento ai tre commi della *professio fidei* che occasionarono l'*Ad Tuendam Fidem*: *assensus fidei* riferito al contenuto del c. 750 §1, *assensus definitivus* inerente il c. 750 §2 e *religiosus intellectus et voluntatis assensus* inerente il magistero ordinario non infallibile. Infine viene espunta l'ambigua costruzione di cui abbiamo diffusamente parlato sopra, della quale sembra aversi eco nel §3 della *Professio*²⁸.

DAVIDE SALVATORI

²⁸ Per il testo cf. nt. 23.